



allegato 1 all'attoreg.to a
Pordenone il 18 MAR. 2024 al
n° 536 Mod. 3 con
liquidati ESENTE di cui
per imposta IPOT. €

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CULTURALE E RICREATIVA
"SEBASTIANO CRISPATZU"
PORDENONE**

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

A norma dell'articolo n° 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza scopo di lucro, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa che prende il nome di:

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA
"SEBASTIANO CRISPATZU"**

Nel proseguo denominata "Associazione Di Promozione Sociale Culturale e Ricreativa, APS", con sede sociale e legale a Pordenone. è un'associazione senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica regolata dal presente statuto, dalla normativa di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 – della Regione Autonoma della Sardegna e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, nello specifico con riguardo alle Associazioni di Promozione Sociale APS, l'ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, il riferimento all'art. 6 del CTS che disciplina lo svolgimento delle attività diverse. Per quanto non previsto dal Codice del terzo settore si applicano, in quanto compatibili con esso, le disposizioni del codice civile e le relative norme di attuazione.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

Secondo il principio per il quale non possono essere effettuate discriminazioni e che ciascun associato deve avere un voto a prescindere dalla categoria di Soci alla quale appartiene non può essere prevista la percentuale del 20% del voto attivo per i soci "non sardi" riguardante l'elezione dei componenti del



Direttivo Regionale, quanto disposto riguardo alla elezione delle cariche sociali dei soci “non sardi” con il riferimento alla normativa art. 26 comma 4 del CTS.

L'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale previste nell'art. 5, comma 1, lettera i del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 mediante il perseguimento delle seguenti azioni:

- promuovere e gestire attività d'utilità sociale in campo culturale e ricreativo nei confronti degli associati e di terzi;
- sviluppare attività culturali, sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, assistenziali e di prevenzione sanitaria;
- promuovere e gestire corsi formativi;
- valorizzare tutte quelle iniziative atte a produrre atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo;
- fare della sua sede un punto di riferimento e di incontro dei Sardi che sono, o arrivano a Pordenone, per rinsaldare i vincoli di solidarietà fra corregionali.

Le attività finalizzate al perseguimento degli scopi dell'Associazione possono essere, in linea di massima: corsi formativi, convegni, conferenze, tavole rotonde, concerti, rappresentazioni teatrali e musicali, convivi, soggiorni, escursioni e viaggi di carattere culturale e ricreativo, attività e manifestazioni sportive.

Svolgere attività di acquisto collettivo di beni, con rivendita dei medesimi ai singoli soci, senza alcun fine di lucro, costituendosi a tal fine come gruppo di acquisto solidale, ai sensi della normativa vigente (art.1, commi 266 e 267 della legge n° 244/2007, e dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 633/1972).

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5.1-c CTS D.L. 3 luglio 2017, n°117).

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.5.1-T CTS D.L. 3 luglio 2017, n°117).

L'Associazione svolge inoltre, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.



Per raggiungere le proprie finalità e rispondere alle esigenze dei soci, l'Associazione si articola ed opera attraverso gli organi del Circolo di cui all'art.5 del presente statuto, potendo creare, se ritenute necessarie, ulteriori strutture proprie.

L'Associazione potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.

L'Associazione ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale – Istituzioni Pubbliche, Enti Locali, Organizzazioni Sindacali e Culturali, Turistiche, Ambientali, Sportive e di terzo settore – partecipando e contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero, della cultura, della didattica, del turismo, della tutela dell'ambiente e dello sport.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici artistici, ambientali, folcloristici della Sardegna;
- promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali e industriali della Sardegna;
- svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della risorsa Sardegna con Istituzioni e nel territorio in cui opera;
- contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica sociale (con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi) dei Sardi e della Sardegna;
- perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è indipendente dal punto di vista amministrativo, è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi



regolamenti.

Pur conservando la sua autonomia ed indipendenza amministrativa, il Circolo agisce in stretta collaborazione ed unità d'intenti con la FASIAPS (Federazione Associazioni Sarde in Italia), alla cui Federazione aderisce formalmente.

L'Associazione accetta e rispetta lo Statuto Sociale della FASI APS e il relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori, ovvero i soggetti firmatari dell'atto di fondazione dell'ente;
- Soci ordinari, ovvero coloro che si sono iscritti all'ente successivamente alla sua costituzione;
- Soci onorari, scelti dall'Consiglio Direttivo tra i soci che si siano distinti per il contributo offerto all'associazione;

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri compreso il voto, a prescindere dalla loro tipologia.

La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio, nonché l'impegno all'osservanza del presente Statuto

e dei Regolamenti interni.

Il Socio avrà diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione all'Associazione.

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota Sociale.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché in regola con la quota associativa relativa all'anno delle elezioni.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo della associazione
- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I Soci possono essere sospesi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

1. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e ai Regolamenti interni nonché alle delibere adottate dagli Organi sociali;



2. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo, per due anni consecutivi;
3. qualora, in qualche modo, arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione;
4. per dimissioni esplicite, quando il Consiglio Direttivo dell'Associazione abbia preso atto della dichiarazione scritta del Socio;

Il provvedimento disciplinare deve essere motivato, proporzionato e notificato tramite lettera. In caso di disaccordo con la decisione del Collegio dei Probiviri dell'Associazione, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri della FASI.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) IL PRESIDENTE;
- c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- d) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- e) IL COLLEGIO DEI SINDACI (controllo);

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'ASSEMBLEA è composta da tutti i Soci, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Essa:

- elegge e revoca, a scrutinio segreto, i componenti degli organi sociali quali: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci
- determina eventuali contributi aggiuntivi al contributo annuale determinato dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci:

- approva annualmente il rendiconto economico, preventivo, consuntivo e quello patrimoniale, così come puntualizzato all'articolo specifico;
- approva il programma di massima annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- approva il regolamento di attuazione del presente Statuto;
- approva il regolamento dei lavori assembleari (Art. 25.1-g CTS D.L. 3 luglio 2017, n°117);



- discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali FASI APS, secondo il regolamento adottato;
- Nomina il Revisore legale dei conti, qualora necessario;
- Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà più 1 degli eligendi;
- nomina e revoca, Collegio dei Sindaci incaricato della revisione legale dei conti (Art. 25.1-b CTS D.L. 3 luglio 2017, n°117);
- delibera l'importo delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Revisori;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (Art. 25.1-d CTS D.L. 3 luglio 2017, n°117);
- approva le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste all'art. 19;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione (Art. 25.1-h CTS D.L. 3 luglio 2017, n°117);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza (Art. 25.1-i CTS D.L. 3 luglio 2017, n°117)
- elegge su indicazione del direttivo dell'Associazione il Presidente onorario ed il Presidente emerito.

L'Assemblea, ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. I Soci e/o loro Delegati possono partecipare ed intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può avere luogo prima di 24 ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente di norma una volta all'anno (per l'approvazione programma-rendiconto e bilancio), di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci in regola con la quota associativa o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori all'unanimità.



In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto di partecipazione almeno 7 giorni prima mediante lettera e/o e-mail specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, è presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro verbali. Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei soci presenti.

In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni.

Il Presidente, convoca, entro 20 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo per l'attribuzione delle cariche.

TICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da un n° di componenti variabile da 5 a 12 membri. La nomina della maggioranza degli amministratori è riservata liberamente all'Assemblea. Gli altri membri del Consiglio Direttivo saranno scelti, sempre dall'assemblea, tra gli appartenenti alle seguenti categorie di associati: Soci Fondatori, Soci Onorari.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Va garantita una adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunità nelle candidature.

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi.

Le modalità per le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi dell'attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- definisce i regolamenti degli organi sociali in cui si articola l'Associazione;
- adotta, previo parere del Collegio dei Probiviri, eventuali misure disciplinari nei confronti dei soci;
- predispone il rendiconto economico-patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione



dell'Assemblea;

- delibera su eventuali partecipazioni dell'Associazione, in forma stabile ed occasionale, ad istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi del Circolo;
- stabilisce le quote associative da sottoporre all'assemblea dei soci;
- su proposta del Presidente elegge il Presidente Vicario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare, per qualunque motivo un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al (i) subentrante (i) della sua nomina.

Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo tutto decade quando, per qualsiasi motivo, decade la maggioranza dei componenti. Il Presidente uscente o (in sua assenza) il Vicepresidente, o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nell'Associazione, convoca entro tre mesi nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma dal Presidente per lo meno una volta ogni due mesi, ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente stesso o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci in regola con la quota associativa o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e verranno considerate valide in presenza del 50% più uno dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Di ogni seduta verrà redatto regolare verbale che sarà trascritto nell'apposito registro. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede, in sua vece, la riunione e dal Segretario. I verbali saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo elegge su proposta del Presidente al suo interno un Vicepresidente Vicario, un Segretario e un Tesoriere. Il potere di rappresentanza legale è attribuito al Presidente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All'interno degli organi direttivi non possono esserci legami di parentela primo grado, ne potranno esserci legami di parentela fino al secondo grado tra componenti dell'organo di controllo e



componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'unitarietà dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati. esso è responsabile dell'organizzazione, del coordinamento e di tutta l'attività dell'Associazione, della tenuta dei libri contabili, della contabilità e dei documenti dell'Associazione e la rappresentanza di esso. Sentito il Consiglio Direttivo, può affidare particolari compiti, tra quelli spettatigli, ad un socio di sua fiducia. Può affidare tale compito attingendo alla lista dei non eletti o ricorrere a nuove elezioni e proporre la nomina di un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di sua temporanea assenza.

Inoltre:

- propone tra i membri del consiglio la nomina del Segretario e del Tesoriere;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente Vicario, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

ART. 9 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.

Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrà insorgere fra i Soci.

Nel caso di giudizio su parenti o congiunti di primo e secondo grado il Proboviro interessato non parteciperà all'esame e giudizio del caso.



Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato dal Direttivo in carica, previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo socio, a difesa dei propri diritti.

Il Collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Non può ricoprire la carica di Proboviro un parente di primo e di secondo grado del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

ATTI SANZIONABILI: Si procede disciplinarmente nei confronti del socio iscritto che:

- A) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dello statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- B) tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 10 – COLLEGIO DEI SINDACI

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi) ed elegge al suo interno il Presidente.

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea anche fra non Soci nel rispetto degli art. 2399 e 2387, secondo comma, del codice. (art. 30 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117). Almeno uno dei componenti effettivi deve essere regolarmente iscritto nel registro dei Revisori Legali.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo:

- spetta ad esso il controllo e la verifica sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione. Potrà procedere ad atti di ispezione sulla tenuta della contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili e l'adempimento delle norme civilistico-fiscali relative alla tenuta di una corretta contabilità;
- esamina inoltre e controlla i conti consuntivi e preventivi e redige la relazione di presentazione dei rendiconti all'Assemblea dei Soci.

Le dimissioni da membro dell'Organo di Controllo devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà dopo la ratifica da parte del Collegio darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Non può ricoprire la carica di membro dell'Organo di Controllo un parente di primo e secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - DELIBERAZIONI, DECADENZA C.D.C.

Tutte le deliberazioni degli Organi sociali sono portate a conoscenza dei soci sia con l'affissione



nei locali dell'Associazione per un congruo periodo di tempo.

Eventuali conflitti di competenza o di attribuzione tra gli Organi dell'Associazione devono essere sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Spetta al Presidente dell'Associazione, nel caso di **decadenza**, da qualsiasi motivo originata, del Consiglio Direttivo dell'Associazione, convocare entro un mese dal verificarsi dell'evento l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni,

ARTICOLO 12 - DIMISSIONE SOCI

Il Socio, una volta iscritto, non ha bisogno di rinnovare l'iscrizione all'Associazione.

Perde la qualifica solo per dimissioni o per espulsione. I Soci Possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera del Circolo all'atto della presentazione delle dimissioni e sarà comunque tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte. In caso di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'Organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al/i subentrante/i delle variazioni avvenute.

ARTICOLO 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge vigente in materia. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo è vietata. In ogni caso la quota è intrasmissibile a qualsiasi titolo come da art. 35.2 del CTS, anche tenendo presente che l'Associazione, rientra nelle Associazioni di volontariato.

ARTICOLO 14 - RISORSE ECONOMICHE

I documenti di bilancio sono redatti secondo il disposto degli art. 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché secondo le indicazioni della Regione Autonoma Sardegna.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative, contributi dei soci, contributi dei privati;



- b) contributi della Regione Sardegna, contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- c) donazioni e lasciti, introiti derivanti da convenzioni e da iniziative promozionali;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento

di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione, per mezzo delle direttive generali del Consiglio e sotto il suo controllo, ha ampia autonomia gestionale.

Le rendite di beni mobili o immobili non potranno essere investite in forme che prevedano la corresponsione di utili. Gli esercizi finanziari si aprono il primo gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I proventi delle attività, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma destinate allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività ivi previste.

Un eventuale avanzo non viene distribuito ai soci ma riutilizzato nell'anno successivo a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Come da Nota prot. 18244 del 30/11/2021, le associazioni del Terzo Settore non possono ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Si può prevedere che agli amministratori cessati subentrino i primi candidati non eletti in quanto tale disposizione non rientra nella fattispecie della cooptazione.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 28 febbraio successivo (o nella data prevista dall'obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna). Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 16 - RENDICONTO



Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili.

ARTICOLO 17 – FREQUENZA MINORI

E' ammessa la frequenza al circolo anche dei familiari dei soci.

La frequenza dei bambini di età inferiore ai 14 anni è ammessa compatibilmente con l'impegno che i familiari devono vigilare sulla loro condotta.

L'associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni da essi subiti, per qualsiasi causa, all'interno e nelle pertinenze della propria sede.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente e/o il tesoriere.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea appositamente convocata.

